



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NUORO

In composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Tiziana Longu	Presidente
dott. Riccardo De Vito	Giudice rel.
dott. Salvatore Falzoi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n. 4/2024 RG PU sul ricorso finalizzato alla apertura della liquidazione giudiziale di

LE MIMOSE SRL in liquidazione (" (P IVA 00830090916), in persona del liquidatore, con sede legale in San Teodoro, , via Li Banditi Snc, loc. Stazzo

MOTIVI DELLA DECISIONE



Sent. n. 14/2024 pubbl. il 20/12/2024
Rep. n. 16/2024 del 27/12/2024

Firmato Da: RICCARDO DE VITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 137eed22cfc0450247e188f6008e2f8
Firmato Da: LONGU TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a1c101f514afb301db6f78e1c36769



PQM

Visto Part. 121 CCII

1) Dichiaro l'apertura della liquidazione giudiziale della società LE MIMOSE SRL in liquidazione (P IVA 00830090916), in persona del liquidatore, con sede legale in San Teodoro, , via Li Banditi Snc, loc. Stazzo;

2) Nomina Giudice Delegato il dott. Riccardo De Vito;

3) Nomina Curatore la dott.ssa Luisa Muggianu;

4) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a:

- accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

- accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ed estrarre copia degli stessi;

- acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 e succ. modifiche;

- acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

- acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;

5) ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis cc., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

6) stabilisce il giorno 20 marzo 2025 ore 9.00 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;

7) assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

8) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificato al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;



9) segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parti dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso della impresa in liquidazione giudiziale;

10) dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore e al ricorrente e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.

Così deciso in Nuoro, 20 dicembre 2020

Il Giudice estensore

Riccardo De Vito

Il Presidente

Tiziana Longu

